



# COMUNE DI FORNO CANAVESE

CITTÀ' METROPOLITANA DI TORINO

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE** **DEL CONSIGLIO COMUNALE N 9 del 04/04/2024**

### **OGGETTO:**

**MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE AL P.R.G.C., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 12°, LETT. B) E C), DELLA L. R. N. 56/77.**

L'anno duemilaventiquattro addì quattro del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. GAUDIO Alessandro Giacomo - Sindaco Presidente	Sì
2. ARMENIO Vincenzo - Consigliere	Sì
3. AUDO GIANOTTI Giancarlo Andrea - Consigliere	Sì
4. BIANCO Paolo - Consigliere	Sì
5. CASETTI Aurora Cecilia Maria in CAVALLO - Consigliere	Sì
6. DA ROIT Alfreda in CAVALLIN - Consigliere	Giust.
7. FRANCHITTI Angelo - Consigliere	Sì
8. GENCARELLI Adriana in VITERITTI - Consigliere	Giust.
9. MORES Paola Valentina - Consigliere	Giust.
10. TOMASI CONT Laura in BUFFO - Consigliere	Sì
11. TURIGLIATTO Fabrizio - Consigliere	Sì
12. VENTURUZZO Paola in NASSIVERA - Consigliere	Giust.
13. VIETA Luca - Consigliere	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>9</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>4</b>

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale BOVENZI dr. Umberto che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GAUDIO Alessandro Giacomo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.9 DEL 27/03/2024

### OGGETTO:

**MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE AL P.R.G.C., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 12°, LETT. B) E C), DELLA L. R. N. 56/77.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO CHE

- Il Comune di Forno Canavese è dotato di PRGCM redatto ai sensi della Legge Regionale 56/77, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-12163 del 21/09/2009 e successivamente modificato con una Variante Parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 approvata con DCC n. 12 del 10/07/2013 e con alcune modifiche non costituenti variante, ai sensi dell'art. 17, comma 12 della L.R. 56/77, l'ultima delle quali approvata con DCC n. 02 del 22/03/2022
- L'Amministrazione Comunale intende ora apportare alcune circostanziate "modifiche non costituenti Variante" al vigente PRGCM, relative alle seguenti esigenze:
  - deve prendersi atto del venir meno dell'utilizzo pubblico dell'ex edificio scolastico (asilo infantile) sito in Frazione Chiagnotti, eliminando la destinazione a servizi per l'istruzione attualmente prevista dal PRGCM, ma non più attuale, a seguito della definitiva chiusura della scuola materna; è inoltre necessario prevedere su tale edificio l'intervento di ristrutturazione B, al fine di consentirne l'adeguamento rispetto alle esigenze funzionali dell'uso residenziale (cfr. mod. **A**);
  - a seguito dell'acquisizione da parte del Comune di Forno Canavese del Mulino Val e delle relative pertinenze, già inseriti dal PRG vigente in un più vasto *Ambito di elevato interesse paesaggistico* disciplinato all'articolo 13 delle NTA, è necessario individuare cartograficamente l'area di proprietà pubblica ed esplicitarne la compatibilità con tutti gli usi volti alla qualificazione paesaggistica e alla promozione turistica del territorio, compatibilmente con gli elementi di pericolosità geomorfologica definiti dalla Carta di sintesi del PRGCM (cfr. mod. **B**);
  - è stata segnalata la necessità di aggiornare la rappresentazione del tracciato stradale che si dirama dalla Strada Provinciale 42 in direzione nord-ovest, all'altezza della Frazione Crosi; infatti, tale viabilità non è

individuata nella cartografia del PRG vigente come sede stradale, così come non è rappresentata la piazzola di attestamento, attualmente adibita a uso pubblico e, in particolare alla raccolta temporanea dei rifiuti ingombranti (cfr. mod. **C**);

- l'articolo 20 bis delle NdA attesta che a seguito delle modifiche effettuate con la 1<sup>a</sup> Variante Parziale al PRG, residuano, in quanto non specificatamente assegnati ad alcuna area, 2.345 mc di volumetria edificabile a destinazione residenziale; tale capacità edificatoria, oltre a poter essere allocata dal Comune attraverso Varianti Parziali di PRG (come già previsto dalle vigenti NdA), potrebbe essere utilmente destinata a sostenere interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti nei tessuti urbani consolidati (aree RE), attraverso una lieve maggiorazione delle percentuali di ampliamento già previste dal PRG (cfr. mod. **D**);
- infine, è necessario coordinare le disposizioni comunali relative alle fasce di rispetto delle strade (articolo 13 comma 2 delle NTA) con l'interpretazione data dall'articolo 5, comma 1, lettera b-bis) della L 55/2019, alle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, del DM 1444/1968 (cfr. mod. **E**);

#### **CONSIDERATO CHE:**

1. l'articolo 17, comma 12, della LR 56/77 elenca le modifiche concernenti gli strumenti urbanistici che non si configurano come Varianti; in particolare precisa che non costituiscono varianti al PRGC:

**lettera b)** *gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;*

**lettera f)** *le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;*

**lettera h2)** *gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano, necessari per il recepimento di sopravvenute norme ed atti aventi carattere di prevalenza, i cui effetti sulle previsioni urbanistiche siano chiaramente deducibili;*

**lettera h3)** *gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano, necessari per il recepimento di mutamenti oggettivi nel contesto di riferimento del piano, i cui effetti sulle previsioni urbanistiche siano chiaramente deducibili;*

2. la Circolare PGR n. 12/PET del 5 agosto 1998 (per quanto ancora applicabile ai citati disposti), con riferimento alla **lett. b)** precisa che: *“Le modifiche devono essere comunque di limitata entità (in rapporto all’ambito in cui si inseriscono), incidere marginalmente sull’impianto strutturale del Piano e devono essere giustificate dallo stato di fatto o da precise e specifiche esigenze funzionali”;*

con riferimento alla **lett. f)** precisa che:

*“Possono essere modificati i tipi di intervento previsto da Piano, fermo restando che il nuovo tipo di intervento deve risultare compreso tra quelli previsti e disciplinati dal Piano Regolatore. Non devono comunque essere modificati i tipi di intervento assegnati dal Piano Regolatore agli edifici individuati o compresi in aree individuate ai sensi dell’art.24 della LR 56/77”;*

3. le esigenze illustrate in premessa sono riconducibili alle possibilità di modifica contemplate dai punti sopra richiamati, secondo le seguenti motivazioni:

– riguardo ai disposti della **lett. b)**:

- l’eliminazione della destinazione a servizi scolastici in Frazione Chiagnotti (cfr. mod. **A**) determina una lieve riduzione della dotazione di standard urbanistici che, tuttavia, corrisponde alla situazione di fatto e all’assodata impraticabilità di riattivare la scuola materna nell’edificio comunale oramai del tutto inadeguato;
- le prescrizioni introdotte all’articolo 13 nella norma relativa all’area di Pian della Spina (cfr. mod. **B**) consentono di migliorare la prestazione di servizio pubblico a favore della fruizione turistica, tenuto conto del fatto che il sito, recentemente acquisito dal Comune, è già di fatto adibito alla frequentazione escursionistica;
- la rappresentazione cartografica della viabilità pubblica in Frazione Crosi e della piazzola adibita alla raccolta temporanea dei rifiuti urbani ingombranti (cfr. mod. **C**) recepisce lo stato dei luoghi e le destinazioni d’uso in atto;

– riguardo ai disposti della **lett. f)**:

- l’attribuzione dell’intervento di ristrutturazione B all’edificio della ex scuola materna di Frazione Chiagnotti (cfr. mod. **A**), in luogo della ristrutturazione A attualmente prevista dal PRG, non riguarda un fabbricato sottoposto alle tutele dell’articolo 24 della LR 56/77;

- la possibilità di aumentare le percentuali di ampliamento consentite per l'adeguamento funzionale degli edifici esistenti in area RE (cfr. mod. **D**), attingendo dalla capacità edificatoria di proprietà comunale di cui all'articolo 20bis delle NdA, non comporta variazioni nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi, in quanto la volumetria utilizzata per gli ampliamenti è già compresa nel dimensionamento di Piano;
- riguardo ai disposti della **lett. h2)**:
- le modifiche apportate alle modalità di utilizzo del residuo di Piano (cfr. mod. **D**) tengono conto dei disposti di cui all'articolo 16 comma 4 lettera d) del DPR 380/01, in merito alla debenza del contributo straordinario da parte dei beneficiari di maggiori utilità economiche derivanti da variante di PRG;
  - la precisazione introdotta all'articolo 13 comma 2 delle NdA (cfr. mod. **E**), per limitare alle aree di nuovo impianto (RN, assimilabili alle zone C del DM 1444/68) l'imposizione della fascia di rispetto stradale internamente ai centri abitati, costituisce necessario recepimento dell'interpretazione data dall'articolo 5, comma 1, lettera b-bis) della L 55/2019, alle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, del DM 1444/1968;
- riguardo ai disposti della **lett. h3)**:
- le modifiche apportate alle aree per infrastrutture e servizi pubblici (cfr. mod. **A, B e C**), come specificato in relazione ai disposti della lettera b), costituiscono il necessario recepimento di situazioni determinatesi successivamente all'approvazione del PRG vigente;
4. I terreni su cui insistono le nuove previsioni di utilizzo pubblico di cui alla modifica B sono già stati acquisiti dal Comune; per quelli relativi alla viabilità e alla piazzola in Frazione Crosi si è tenuto conto del consolidato utilizzo pubblico su proprietà private alle quali non viene tuttavia apposto alcun vincolo preordinato all'esproprio o all'asservimento;
5. Verificato che gli atti predisposti e allegati alla presente risultano aderenti agli obiettivi di questa Amministrazione e rispondenti alle esigenze di modifica richiamate in premessa e, pertanto, meritevoli di approvazione;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E VERIFICATO**

- visto il Piano Regolatore Generale Comunale di Comunità Montana vigente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale con DGR n. 18-12163 del 21/09/2009, come modificato con la variante parziale e le modifiche non costituenti variante;
- viste le esigenze illustrate in premessa;
- visto l'articolo 17, comma 12°, lettere b), f), h2) e h3) della L.R. 56/77 e s.m.i., che consente al Consiglio Comunale, con propria deliberazione, di apportare al P.R.G. modifiche non costituenti Variante;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 1998 n. 12/PET per quanto ancora applicabile ai sopraccitati disposti;
- visto il Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. 233-35836 del 3/10/2017, e l'articolo 11 del Regolamento attuativo del PPR, di cui al DPGR n.4/R del 22/03/2019;
- visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i.;
- Presenti in aula n. .... Consiglieri, assenti n. ... Consiglieri (....., ....., .....):

con n. .... voti favorevoli, n. .... contrari, n. .... astenuti, (....., ....., ....)  
su n. .... Consiglieri presenti, espressi in forma palese:

### **DELIBERA**

1- ai sensi dell'articolo 17, comma 12°, lettere b), f), h2) e h3) della legge regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., di apportare le seguenti modifiche agli elaborati del PRGCM:

- A.** eliminazione della destinazione a servizi scolastici dall'ex scuola materna in Frazione Chiagnotti e riconoscimento della destinazione residenziale; attribuzione dell'intervento di ristrutturazione B in luogo della ristrutturazione A attualmente prevista dal PRG;

- B.** individuazione cartografica dell'area di proprietà pubblica in corrispondenza del più vasto *Ambito di elevato interesse paesaggistico* disciplinato all'articolo 13 delle NTA e introduzione di specifiche prescrizioni al comma 13 del medesimo articolo, esplicitando la compatibilità con gli usi volti alla promozione turistica del territorio;
- C.** rappresentazione cartografica della viabilità pubblica in Frazione Crosi e della piazzola adibita alla raccolta temporanea dei rifiuti urbani ingombranti, riconosciuta come area C13; contestuale introduzione di una disposizione specifica nell'articolo 37 relativo alle *Aree per servizi pubblici SS*;
- D.** integrazione dell'articolo 20bis delle NTA, relativo alla *Capacità edificatoria di proprietà comunale*, al fine di consentire l'utilizzo della volumetria residua anche per interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti nei tessuti urbani consolidati, e coordinamento dell'articolo 23, riferito alle *Aree residenziali di recente formazione RE*;
- E.** coordinamento dell'articolo 13 comma 2 delle NTA, relativo alle *Fasce di rispetto stradale*, con l'interpretazione data dall'articolo 5, comma 1, lettera b-bis) della L 55/2019, alle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, del DM 1444/1968;

il tutto come risulta dagli estratti cartografici e da quelli normativi di cui all'**Allegato 1** alla presente deliberazione, e dagli elaborati integrali anch'essi allegati alla delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

- 2- di dare atto che, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento attuativo del PPR n. 4/R del 22/03/2019, le modifiche risultano coerenti con la disciplina di Beni e Componenti del Piano Paesaggistico Regionale, come dimostrato nella apposita verifica (**Allegato 2** alla presente deliberazione);
- 3- di dare atto del parere favorevole sotto il profilo tecnico espresso dal Responsabile dell'Area ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- 4- di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli estratti di PRGC modificati, alla Regione Piemonte e alla Città Metropolitana di Torino, in ottemperanza ai disposti dell'art. 17, 13° comma, della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 5- Inoltre, con successiva votazione \_\_\_\_\_, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

=====

DELIBERAZIONE C.C. N. 9/2024

**Oggetto : MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE AL P.R.G.C., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 12°, LETT. B) E C), DELLA L. R. N. 56/77.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione qui sopra riportata;

Dopo discussione;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

**DELIBERA**

Di approvare integralmente, sia nella parte narrativa che dispositiva, la proposta di deliberazione soprariportata.

Di dichiarare, altresì, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
F.to : GAUDIO Alessandro Giacomo

Il Segretario Comunale  
F.to : BOVENZI dr. Umberto

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*N 175 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12-apr-2024 al 26-apr-2024 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Forno Canavese , li 12-apr-2024

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to : BOVENZI dr. Umberto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Forno Canavese , li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
BOVENZI dr. Umberto

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

**Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata sul retro, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune [www.comune.fornocanavese.to.it](http://www.comune.fornocanavese.to.it) per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).**

Per il computo del termine previsto per l'**esecutività** dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1<sup>a</sup> Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

Forno Canavese li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
BOVENZI dr. Umberto

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012

**PARERE CONTABILE FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to: =====

VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012

**PARERE TECNICO FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: VIAN arch. Ezio